

**Autovelox: confermata la necessità della contestazione immediata
(Cassazione 25.05.2001 n° 7104)**

Corte Suprema di Cassazione

Sezione Prima Civile

Sentenza n. 7104/01 del 1° marzo 2001 depositata in data 25/05/2001

Svolgimento del processo

Il Pretore di Mondovì, con sentenza del 22 maggio 1998, accoglieva l'opposizione di O. P. al verbale di contestazione di violazione dell'art.142 D.Lgs. 30 aprile1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per aver superato i limiti di velocità consentiti e compensava le spese di causa, ritenendo illegittima l'omessa contestazione immediata, alla quale non si era proceduto per la mancata predisposizione di altro monitor collegato con quello rilevatore dell'infrazione e di un secondo operatore, che avrebbe potuto fermare il veicolo e contestare la condotta illegittima.

Secondo il pretore l'opposizione al verbale notificato è ammissibile senza necessità di previo ricorso in sede amministrativa al prefetto per l'emissione di ordinanza ingiunzione ma il verbale non contestato subito è illegittimo, anche in ragione della mancanza di valore probatorio della rilevazione fotografica successiva dell'infrazione, risultante dallo sviluppo della foto ad opera di soggetti diversi dal verbalizzante. Il pretore, rilevato che la contestazione immediata va attuata di regola a garanzia del diritto di difesa del cittadino, ha affermato che, non esistendo ormai più apparecchi rilevatori della velocità del tipo di quelli dell'art.384, 1° comma, lett e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Regolamento di esecuzione del C.d.S. (da ora Reg. es.) con rilevazione solo successiva o a distanza ed essendosi usato nel caso un autovelox Velomatic 512 a raggi laser non soggetto all'interferenza dei passaggi di altri veicoli e che visualizza la velocità anche su un monitor, la predisposizione di altro monitor collegato a distanza con altri addetti lungo la stessa strada avrebbe consentito di contestare subito la violazione, per cui il richiamo alla citata norma regolamentare non costituisce più motivo di impossibilità della contestazione diretta.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso articolato in tre motivi il comune di Nucetto. La P. non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt.200 e 201, 142, comma 6, del C.d.S. e dell'art.384 Reg. es. ed è esposto insieme al secondo, che denuncia sul punto l'insufficiente motivazione, mentre il terzo motivo di impugnazione denuncia la falsa applicazione dal pretore degli artt.22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, e il relativo difetto di motivazione.

In ordine all'impossibilità di contestazione immediata il ricorrente deduce che gli agenti accertatori, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, non hanno potuto immediatamente contestare l'infrazione e che la successiva notifica del verbale, entro il termine dell'art.201 C.d.S., non ha impedito la piena tutela dei diritti di difesa dell'opponente.

L'impossibilità di contestazione diretta, dovuta all'allontanamento immediato del veicolo del trasgressore, è stata giustificata con motivi non surrogabili dalle deduzioni alternative del giudice in sostanza interferenti con i poteri della P.A.; il pretore infatti, con le considerazioni sugli apparecchi rilevatori a raggi laser e con doppio monitor, ha censurato le modalità d'accertamento con rilievo fotografico legittimo, consentito e giustificativo della notifica successiva. In ordine al carattere probante dei rilievi fotografici negato dal pretore, l'art.142, comma 6, del C.d.S. chiarisce che, per determinare dell'osservanza dei limiti di velocità, sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, salva la dimostrazione di difetti di costruzione, installazione o funzionamento dell'autovelox e, quindi, anche per tale profilo, la sentenza è da censurare. Si contesta con il terzo motivo di ricorso l'ammissibilità dell'opposizione in sede giurisdizionale senza previo ricorso al prefetto come sancito dalla legge n. 689/81, dovendosi qualificare il verbale atto monitorio e non esecutivo, e quindi inidoneo a ledere i diritti dei cittadini senza la successiva ordinanza ingiunzione, di cui costituisce mero presupposto.

2.1. Sul piano logico è pregiudiziale l'esame del profilo di ricorso sull'inammissibilità dell'opposizione contro il verbale di contestazione, che è infondato.

L'art.203 C.d.S. consente infatti al trasgressore il ricorso al prefetto ma, al 3° comma, testualmente sancisce: "Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per spese di procedimento".

Si è quindi esattamente affermato che il ricorso al prefetto non costituisce presupposto processuale dell'azione ex artt.22 e 23 della legge 689/81 (S.U. 1° luglio 1997 n. 5897), conformemente a quanto sancito costantemente dalla Corte Costituzionale in ordine alla tutela giurisdizionale nella materia, immediata e alternativa a quella dei ricorsi amministrativi (tra molte C. Cost. sent. 23 giugno 1994 n. 255, 9 luglio 1998 n. 306 e ord. 20 marzo 2000 n. 83).

In tema di sanzioni amministrative irrogate per infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, il verbale di accertamento notificato costituisce titolo esecutivo che, non sussistendo l'ordinanza-ingiunzione prefettizia e in mancanza di ricorso al prefetto, può essere opposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art.22 della legge 689 del 1981" (ex coeteris Cass. 21 febbraio 2001 n. 2494, 5 aprile 2000 n. 4154, S.U. 16 novembre 1999 n. 779, Cass. 17 dicembre 1998 n. 12628, oltre alle sentenze citate dal pretore).

2.2. Il ricorso, infondato per il profilo ora esaminato, deve invece accogliersi per i primi due motivi.

L'art.200 C.d.S. prevede la contestazione immediata delle violazioni, quando è possibile, per dar modo al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni; nel successivo art.201, si chiarisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore..."; non è invece richiesta questa "indicazione dei motivi" dell'impossibilità di contestazione immediata nell'art.14 della legge 24 novembre 1981 n.689, che regola la notifica differita di novanta giorni delle altre violazioni amministrative, anche esse da contestare immediatamente, se possibile. La diversa disciplina delle due norme ha fatto recentemente rilevare a questa Corte l'illegittimità della sanzione,

per violazione del C.d.S. e difformità dal modello normativo di procedimento, nel caso di mancata indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata (Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), per cui devono confermarsi le sentenze di merito che, coerentemente motivate, annullino le sanzioni per la detta omissione (Cass.18 giugno 1999 n. 6123 e 2 agosto 2000 n.10107 e la citata 2494/01); in precedenza invece si era costantemente ritenuto che l'omessa indicazione dei motivi di detta impossibilità costituisse mera irregolarità non comportante illegittimità del verbale notificato successivamente (ex coeteris, Cass. 30 giugno 1997 n. 5831, 7 novembre 1998 n. 11245, 19 ottobre 1999 n. 10347 e 8 febbraio 2000 n. 1380).

I motivi dei quali l'art.201 C.d.S. impone "l'indicazione" si specificano dall'art.385 del Reg. es. nelle ragioni per cui "non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e tra "i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata prevista dall'art.201, comma 1, del codice", l'art.384 lett. e del Regolamento prevede, "a titolo esemplificativo", quello dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari".

Lo specifico richiamo nel verbale di contestazione all'art.384 lett. e del Reg. es. è stato considerato nel caso dal pretore inveridico, sulla constatazione dell'uso di un apparecchio autovelox Velomatic 512 dotato di monitor che visualizza la velocità al momento del passaggio, per cui con un adeguato impiego dei mezzi a disposizione e la presenza di altro monitor che, a distanza e con altro operatore vicino riproduca la velocità tenuta dal veicolo questo poteva essere fermato per procedersi a contestazione immediata.

Peraltro, l'art.201 C.d.S., prevede "l'indicazione" e non "l'esposizione" dei motivi come requisito di legittimità del verbale notificato e ciò conferma che l'A.G.O. può svolgere un controllo di legittimità dei provvedimenti rilevandone la carenza dei requisiti di legge ma non interferire nelle scelte tecniche di organizzazione dei servizi di rilevazione e accertamento delle violazioni (così Cass. 5 novembre 1999 n.12330); il giudice quindi può annullare i verbali in caso di omessa o apparente indicazione dei motivi dell'impossibilità di contestazione diretta, ma non può censurare l'organizzazione del servizio che da detti motivi risulti (così la citata Cass. 2494/01) o la scelta dei mezzi rilevazione, salvo a chiarire in quale modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del trasgressore, tutelati quando la notificazione avviene nel termine di cui allo stesso art.201 C.d.S., come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17 giugno 1996 n. 198.

Il pretore, ritenendo apparente la motivazione, ha dedotto che con un servizio adeguato sarebbe stata possibile la contestazione immediata e così ha interferito nei poteri della P.A., non tenendo conto che tra i motivi indicati, quello dell'allontanamento immediato del veicolo per i pericoli che comporta l'inseguimento necessario in mancanza di un secondo operatore, rientra tra i casi di cui all'art.384 lett. e Reg. es. nei quali non è possibile fermare "in tempo utile il veicolo e nei modi regolamentari".

La scelta delle modalità d'uso dell'apparecchiatura di rilevazione, di cui non è contestata l'omologazione e la legittimità, esprime una discrezionalità tecnico-amministrativa non sindacabile in sede di giurisdizione ordinaria e di essa il pretore non ha tenuto conto, considerandola erronea in quanto con la predisposizione diversa del servizio poteva procedersi a contestare immediatamente la violazione.

E' anche da negarsi che lo sviluppo fotografico successivo, operato in laboratori pubblici o

sotto controllo pubblico, non abbia valore probante, perché il rilievo fotografico allegato al verbale è attestato conforme al dato rilevato via monitor e costituisce una risultanza dell'uso di un apparecchio rilevatore della velocità omologato, costituente fonte di prova ai sensi del 6° comma dell'art. 142 C.d.S.

Il ricorso è quindi fondato nei sensi indicati per i primi due motivi e la motivazione della sentenza è insufficiente, in ordine alla pretesa inveridicità del verbale, presunta sulla base di un'organizzazione del servizio diversa da quella concretamente predisposta.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art.384 c.p.c. con il rigetto dell'opposizione, accolta dal pretore solo per le ragioni venute meno a seguito della riconosciuta fondatezza delle censure del ricorrente accolte in questa sede.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio, compresa la presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di contestazione e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2001.